SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

07A04720

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 giugno 2007, n. **73.**

Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto il parere motivato C (2006) 6116 reso dalla Commissione europea in data 12 dicembre 2006 nella procedura d'infrazione 2006/2057;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure, in attesa del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici a decorrere dal 1º luglio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche europee;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1º luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.

2. A decorrere dal 1º luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori.

5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla

composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nell'anno precedente e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. **74.**

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, concernente regolamento recante modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espresso in data 21 agosto 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5 ottobre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;

Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 16 gennaio 2007;

Sentito il Ministro dei trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 8, sono soppressi il quinto ed il sesto periodo;

b) nell'allegato *A*, voce Categorie di opere specializzate, declaratoria della categoria OS12, sono soppresse le seguenti parole: «, nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

RUTELLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 162

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, è il seguente:

«Art. 5. *(Regolamento e capitolati).* — 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.

3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

a) programmazione dei lavori pubblici;

b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;

c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;

e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;

f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;

g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;

l) procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'art. 118;

o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;

p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;

q) tenuta dei documenti contabili;

r) modalità e procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;

s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.

6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) — ».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 2000, n. 49, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 18 *(Requisiti di ordine speciale)*. — 1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'art. 22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera *A)* del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.

3. La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *e)* ed *e-bis)* della legge, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 26;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'art. 22;

c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 22.

6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22, comma 7.

7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge, oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera *b)*, effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

9. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera *b)*, effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'I.N.P.S. e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere *b)* e *c)*, possono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere *b)* e *c)* qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera *b)*, sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera *b)*. Qualora la non congruità della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.».

— Il testo dell'allegato *A* del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per "intervento" si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l'acronimo "OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle previste dal decreto ministeriale n. 770/1982 e decreto mini-

steriale n. 304/1998 è conseguita qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle declaratorie del presente allegato.

Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni.

Categorie opere generali.

OG 1: Edifici civili e industriali.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tramviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

OG 5: Dighe.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su «acqua» ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pannelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.

OG 11: Impianti tecnologici.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico-sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.

Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: Opere di ingegneria naturalistica.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra «sviluppo sostenibile» ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

Categorie di opere specializzate.

OS 1: Lavori in terra.

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2: Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico.

Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.

OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi.

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: Finiture di opere generali di natura edile.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili.

OS 8: Finiture di opere generali di natura tecnica.

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.

OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico.

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tramviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.

OS 10: Segnaletica stradale non luminosa.

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

OS 11: Apparecchiature strutturali speciali.

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

OS 12: Barriere e protezioni stradali.

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.

OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato.

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali.

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 18: Componenti strutturali in acciaio o metallo.

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20: Rilevamenti topografici.

Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

OS 21: Opere strutturali speciali.

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionali nonché l'esecuzione di indagini geognostiche.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 23: Demolizione di opere.

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

OS 24: Verde e arredo urbano.

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

OS 25: Scavi archeologici.

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali.

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

OS 27: Impianti per la trazione elettrica.

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tramviaria.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.

OS 28: Impianti termici e di condizionamento.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 29: Armamento ferroviario.

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tramviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: Impianti per la mobilità sospesa.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

OS 32: Strutture in legno.

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio *in situ* di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

OS 33: Coperture speciali.

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.».

07G0088

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

DECRETO 2 marzo 2007.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) n. 22 del 9 gennaio 2007, concernente la nuova versione delle Norme sportive antidoping.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri», convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, commi 19, lettera *a)*, e 22, secondo i quali sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio on.le Giovanna Melandri le funzioni in materia di politiche giovanili e attività sportive;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

Vista la Convenzione contro il doping di Strasburgo ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, la Convenzione UNESCO contro il doping del 16 novembre 1989 e la Dichiarazione di Copenhagen del 14 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed in particolare l'art. 13, comma 2-*bis*;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto lo statuto del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto interministeriale del 23 giugno 2004;

Vista la deliberazione n. 1311 del 30 giugno 2005 con la quale il Consiglio Nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ha approvato le Norme sportive antidoping e ha conferito alla giunta nazionale la delega per l'eventuale riesame, entro il quadriennio olimpico 2004-2008, delle Norme sportive antidoping al fine di apportare i necessari aggiustamenti tecnico-procedurali;

Visto il decreto 31 agosto 2005 del Ministero per i beni e le attività culturali, recante l'approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), n. 1311 del 30 giugno 2005;

Vista la deliberazione della giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), n. 22 del 9 gennaio 2007 di approvazione della nuova versione delle Norme sportive antidoping che recepisce le disposizioni riportate nei livelli 1 e 2 del Programma mondiale antidoping «Codice mondiale antidoping - Standard internazionali - Disciplinare e istruzioni operative» stabilite dalla World Anti-doping Agency;

Considerato che il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive non ha formulato rilievi sulla suddetta deliberazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la deliberazione della giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), n. 22 del 9 gennaio 2007, concernente la nuova versione delle Norme sportive Antidoping.

Roma, 2 marzo 2007

Il Ministro: MELANDRI

AVVERTENZA:

Si precisa che la nuova versione delle Norme sportive Antidoping, che formano parte integrante della deliberazione n. 22 del 9 gennaio 2007, della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), oggetto di approvazione da parte del suindicato decreto ministeriale, è consultabile sul sito www.coni.it

07A05335

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 4 maggio 2007.

Modifica del provvedimento 6 dicembre 2006, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «ADR Center S.p.a.», in Roma, tra i soggetti c/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 14 marzo 2007, pervenuta in pari data, con la quale il dott. Leonardo D'Urso nato a Catania il 25 settembre 1968, in qualità di legale rappresentante della società «ADR Center S.p.a.», chiede che vengano inseriti ulteriori quattro formatori abilitati a tenere corsi di formazione per la società» ADR Center S.p.a.»;

Visto il PDG 6 dicembre 2006 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «ADR Center S.p.a.», con sede legale in Roma via del Babuino n. 114, partita I.V.A. 03535970879, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che i formatori nelle persone di prof. Giuseppe De Palo, nato a Rimini il 18 luglio 1968, dott. Leonardo D'Urso, nato a Catania il 25 settembre 1968, avv. Roberta Calabrò, nata a Catania il 6 luglio 1964, avv. Andrea Buti, nato a Camerino il 25 dicembre 1967, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica del PDG 6 dicembre 2006 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «ADR Center S.p.a.», con sede legale in Roma via del Babuino n. 114, partita IVA 03535970879, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di ulteriori quattro unità: prof. Giuseppe De Palo, dott. Leonardo D'Urso, avv. Roberta Calabrò e avv. Andrea Buti.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 4 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05317

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2007.

Modifica del provvedimento 31 gennaio 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «Concilia Srl», in Roma, a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 14 maggio 2007, pervenuta in data 15 maggio 2007, con la quale il rag. Massimo Cerasa, nato a Viterbo il 18 settembre 1963 in qualità di legale rappresentante della società Concilia Srl, chiede che venga inserito il nominativo di un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione per la stessa società;

Visto il PDG 31 gennaio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società Concilia Srl, con sede legale in Roma, via Eusebio Chini n. 69, codice fiscale 02825340546, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona di avv. prof. Michele De Meo, nato a Napoli il 20 maggio 1941, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 31 gennaio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società Concilia Srl, con sede legale in Roma, via Eusebio Chini n. 69, codice fiscale 02825340546, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: avv. prof. Michele De Meo.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 18 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05318

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società Concilia Srl, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 13 febbraio 2007, pervenuta il 15 maggio 2007, con la quale il rag. Massimo Cerasa, nato a Viterbo il 18 settembre 1963, in qualità di legale rappresentante della società Concilia Srl, con sede legale in Roma, via Eusebio Chini n. 69, codice fiscale n. 02825340546, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società Concilia Srl risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificata in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 e decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società Concilia Srl, con sede lega e in via Eusebio Cnini n. 69, codice fiscale 02825340546.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 8 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 18 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05313

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'ente pubblico Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 2 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 18 gennaio 2007, prot. DAG 31/01/2007.0012771.E, integrata in data 18 aprile 2007, con la quale l'avv. Carlo Sammarco, nato a Avellino il 23 luglio 1921, in qualità di legale rappresentante dell'ente pubblico Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», con sede legale in Roma,

viale Giulio Cesare n. 31, codice fiscale 96154600587, ha dichiarato che con delibera consiliare del 26 ottobre 2006, è stato costituito, nell'ambito dell'ente, un'organismo, soggetto non autonomo, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, denominato organismo di conciliazione «Arturo Carlo Jemolo»;

Considerato che i requisiti posseduti dall'ente Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificata in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri, 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e l'organismo non autonomo costituito dall'ente pubblico Istituto generale di studi giuridici del Lazio «Arturo Carlo Jemolo», con sede legale in Roma, viale Giulio Cesare n. 31, codice fiscale 96154600587, denominato organismo di conciliazione «Arturo Carlo Jemolo».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 7 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 18 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05314

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, in Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 7 novembre 2006 pervenuta il 24 novembre 2006, integrata il 4 aprile 2007 pervenuta il 10 aprile 2007, con la quale rispettivamente il dott. Francesco Mannone, nato a Marsala (Trapani) il 21 agosto 1954 e dott. Pietro Agen, nato ad Imperia il 24 agosto 1947, avvicendatisi in qualità di legali rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, con sede legale in Catania, via Cappuccini n. 2, codice fiscale 80000090870 e partita I.V.A. 00860700871, hanno chiesto l'iscrizione della «Camera arbitrale e di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1983, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera arbitrale e di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38

del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, con sede legale in Catania, via Cappuccini n. 2, codice fiscale 80000090870 e partita I.V.A. 00860700871, denominato «Camera arbitrale e di conciliazione».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 6 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 18 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05315

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2007.

Accreditamento della Camera arbitrale di conciliazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, in Catania, tra i soggetti c/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 15 novembre 2006 pervenuta il 24 novembre 2006, integrata il 4 aprile e 10 maggio 2007, con i quale rispettivamente il dott. Francesco Mannone, nato a Marsala (Trapani) il 21 agosto 1954 e Pietro Agen, nato ad Imperia il 24 agosto 1947, avvicendatisi in qualità di legali rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, con sede legale in Catania via Cappuccini n. 2, codice fiscale 80000090870 e partita I.V.A. 00860700871, hanno attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della Camera arbitrale di conciliazione dell Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla camera arbitrale di conciliazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, con sede in Catania, via Cappuccini n. 2;

che i fomatori nelle persone di:

prof. Andolina Italo Augusto, nato ad Augusta l'8 luglio 1933;

prof. Cariola Agatino, nato a Catania l'8 novembre 1961;

prof. Costa Concetto, nato a Catania il 24 settembre 1955;

prof. La Rosa Salvatore, nato a Catania il 23 aprile 1938;

prof. Napoli Emilio Vito, nato a Piazza Armerina il 16 marzo 1941;

prof. Pennisi Roberto Salvatore, nato ad Acireale il 26 luglio 1960;

prof. Romeo Carmelo, nato a Catania il 12 luglio 1949;

notaio Tomasello Maria Grazia, nata a Biancavilla (Catania) il 18 gennaio 1952,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della camera arbitrale di conciliazione della Camera commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, con sede legale in Catania, via Cappuccini n. 2, codice fiscale 80000090870 e partita I.V.A. 00860700871, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 18 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05316

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 2007.

Criteri e modalità per la concessione di contributi per l'acquisto dei PC da parte di collaboratori coordinati e continuativi e di collaboratori a progetto, in attuazione dell'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 298, il quale prevede che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo (di seguito: «Fondo») di 10 milioni di euro per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i lavoratori a progetto, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica (di seguito: «PC») secondo modalità, limiti e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità, in considerazione dell'ammontare della dotazione del Fondo, di limite l'accesso al contributo ai soggetti di età non superiore a venticinque anni, al fine di agevolare prioritariamente l'attività di prima occupazione;

Ritenuta l'opportunità, al fine di un'attuazione più rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere il contributo sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita praticato all'atto dell'acquisto del PC dal rivenditore degli strumenti informatici, con diritto di questi al rimborso della riduzione medesima;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di continuare ad avvalersi per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi della collaborazione di SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e di Poste italiane S.p.a., in quanto le stesse società in passato hanno gestito in maniera soddisfacente l'attuazione di analoghi interventi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo

1. Soggetti destinatari dei benefici di cui al presente decreto (di seguito: «beneficiari») sono i cittadini italiani residenti in Italia ed iscritti all'Anagrafe tributaria di età non superiore ai venticinque anni compiuti nel corso dell'anno 2007, che risultano titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:

a) contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) contratto di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30.

2. Il requisito della titolarità di uno dei contratti di cui al comma 1 deve essere posseduto all'atto dell'acquisto del PC. In deroga alla disposizione di cui al precedente periodo possono accedere al contributo anche i titolari di un contratto scaduto nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai beneficiari che acquistano un PC di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 4, è concesso all'atto dell'acquisto un contributo di 200 euro.

4. Al fine del contributo di cui al presente decreto per «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito dai seguenti elementi:

a) un'unità centrale e unità disco rigido interno;

b) una scheda di gestione dell'audio e del video;

c) un dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);

d) un lettore CD Rom o DVD;

e) un sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività o gestionali;

f) la predisposizione per l'accesso ad internet (modem ovvero scheda di rete).

5. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2, nonché della certificazione rilasciata dal produttore ovvero dal distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.

6. Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema operativo, purché comprendente almeno gli elementi di cui alle lettere *a)*, *e)* ed *f)*, del comma 4.

7. Per il conseguimento del contributo l'acquisto del PC deve essere effettuato e registrato dal rivenditore sul sito internet di cui all'art. 3, comma 1, entro il 31 dicembre 2007.

Art. 2.

Modalità di conseguimento del contributo

1. I beneficiari che intendono conseguire il contributo devono recarsi presso uno dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa nelle forme previste all'art. 3, comma 1.

2. I beneficiari sono tenuti ad esibire al rivenditore il proprio tesserino di codice fiscale ovvero la tessera sanitaria rilasciata dall'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la carta di identità o altro valido documento di riconoscimento ai fini della identificazione personale ed a fornire gli estremi del contratto di lavoro indicando i dati del datore di lavoro.

3. Il rivenditore inserisce le informazioni nei campi appositamente predisposti sul foglio elettronico di prenotazione vendita, presente sul sito di cui all'art. 3, comma 1, attendendo il riscontro in tempo reale per l'assenso alla vendita e la successiva stampa automatica del modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Il beneficiario sottoscrive il modulo di dichiarazione sostitutiva relativa alla sua condizione di lavoro necessaria per l'ottenimento del contributo e lo consegna al rivenditore.

5. Il rivenditore invia con cadenza mensile al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, per posta e in busta chiusa, i moduli di dichiarazione associati alle transazioni di vendita effettuate, allegando a ciascuno modulo la fotocopia del documento di riconoscimento del beneficiario.

6. Il contributo viene corrisposto mediante una riduzione dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, dal prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.

Art. 3.

Adempimenti a carico del rivenditore

1. Il Dipartimento del tesoro provvede a mettere a disposizione dei rivenditori un apposito sito internet nel portale www.tesoro.it, attraverso cui i rivenditori devono dichiarare l'adesione all'iniziativa denominata «PC per i Co.Co.Co.», fornendo gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio, nonché manifestare l'accettazione delle condizioni riportate nel sito medesimo. I rivenditori già iscritti ad analoghi progetti possono richiedere di aderire all'iniziativa utilizzando l'apposito foglio elettronico predisposto sul predetto sito.

2. Al fine di pubblicizzare l'adesione del rivenditore, i punti vendita devono esporre la vetrofania riportante il logo dell'iniziativa, reso disponibile sul sito di cui al comma 1.

3. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità del beneficiario, accede alla propria area riservata sul sito di cui al comma 1 e compila l'apposito foglio elettronico trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente, il numero di codice fiscale dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione e il numero di partita IVA del datore di lavoro. Ricevuto l'assenso alla vendita ed acquisito il modulo di dichiarazione firmato dal beneficiario, il rivenditore inserisce il numero di serie del PC oggetto della transazione, il numero identificativo e la data dello scontrino fiscale emesso.

4. L'operazione di cui al comma 3 è automaticamente inibita in caso di esaurimento della disponibilità del Fondo, nonché in caso di cumulo con le analoghe iniziative «VolaconInternet» (progetto PC ai giovani) e «Un c@ppuccino per un PC», già promosse dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. A fronte di ogni vendita effettuata al rivenditore è riconosciuto un rimborso pari all'ammontare della riduzione di prezzo praticata, nei limiti delle disponibilità del Fondo rese note sul sito di cui al comma 1. I rimborsi sono corrisposti mensilmente ai rivenditori, secondo le indicazioni da essi fornite all'atto dell'adesione all'iniziativa, mediante bonifico su conto corrente bancario ovvero su conto corrente postale, previo pagamento da parte loro, della commissione dovuta all'ente creditizio.

Art. 4.

Attività del Dipartimento del Tesoro e degli organismi esterni di collaborazione

1. Per l'attuazione dell'intervento secondo le modalità stabilite dal presente decreto, il Dipartimento del tesoro si avvale, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione di SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. per quanto concerne le seguenti attività:

a) costituzione e gestione della banca dati dei beneficiari previo riconoscimento degli stessi attraverso il numero di codice fiscale;

b) realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'accettazione della richiesta di adesione dei rivenditori, previo riconoscimento degli stessi attraverso il numero di partita IVA;

c) supporto per le attività di monitoraggio dell'andamento dell'intervento e di controllo a campione di una quota non inferiore al cinque per cento delle dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari;

d) calcolo e predisposizione del rimborso spettante ai rivenditori per i crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 5;

e) realizzazione e gestione delle sezioni del sito internet necessarie allo svolgimento dell'iniziativa;

f) gestione di un «call center» per l'assistenza tecnico-operativa ai rivenditori.

2. Il Dipartimento del tesoro assicura, previa stipula di atto convenzionale con Poste Italiane S.p.A., il pagamento del rimborso spettante ai rivenditori per i crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 5.

3. Il Dipartimento del tesoro, nell'ambito dell'intervento di cui al presente decreto svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) controllo, con il supporto di SOGEI, della regolarità delle transazioni effettuate dai rivenditori, nonché verifica della effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per i beneficiari mediante controlli su un campione non inferiore al cinque per cento dei beneficiari;

b) monitoraggio dell'andamento dell'intervento, con accertamento alla data del 30 settembre 2007 delle residue disponibilità del Fondo.

Art. 5.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nei limiti strettamente necessari per l'attuazione dell'intervento e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 relativi all'attuazione dell'intervento sono a carico del Fondo nella misura massima del tre per cento delle sue disponibilità.

2. La restante quota delle disponibilità di cui al comma 1 è utilizzata per la concessione dei contributi.

3. Tutte le spese necessarie per l'attuazione dell'intervento secondo le modalità di cui al presente decreto sono a carico delle disponibilità del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori dal Dipartimento del tesoro, previa presentazione di fattura, corredata della relativa documentazione di spesa.

4. Le risorse finanziarie necessarie per la concessione dei contributi sono rese disponibili dal Dipartimento del tesoro a valere sulle somme iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Revoca del contributo

1. Nel caso in cui risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento del tesoro, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, revoca il contributo e trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria. Il contributo viene altresì revocato nel caso in cui il beneficiario non ottemperi alla richiesta dell'Amministrazione di esibire l'originale del contratto di lavoro o di trasmetterne copia autenticata secondo le forme di legge.

2. La revoca del contributo comporta l'obbligo di rimborsare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Nel caso in cui l'obbligato non ottemperi al versamento, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 71

07A05429

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Primavera società cooperativa - Piccola società cooperativa», in Spoleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Primavera società cooperativa - Piccola società cooperativa», con sede in Spoleto (Perugia) (codice fiscale 01354090548), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Susanna Bugiardi, nata a Perugia il 25 luglio 1959, con studio in Perugia, via Campo di Marte n. 4/04, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05402

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Edilizia S. Emidio soc. coop. a r.l. - in liquidazione», in Ascoli Piceno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza del tribunale di Ascoli Piceno in data 14 dicembre 2006, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edilizia S. Emidio soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Ascoli Piceno (codice fiscale 80008700447) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Firenze, lungarno Guicciardini n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05403

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa società impianti ricreativi sportivi - Coop. S.I.R.S. Società dilettantistica - Società cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 ottobre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa società impianti ricreativi sportivi - Coop. S.I.R.S. Società dilettantistica - Società cooperativa», con sede in Milano (codice fiscale 01304100181) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gianfranco Secchi, nato a Varese il 7 ottobre 1934, con studio in Milano, via Meravigli n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05404

DECRETO 6 aprile 2007.

Trasferimento di risorse relative allo stanzionamento integrativo dell'anno 2005 della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
IL MINISTRO
PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248;

Visto l'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera *a-ter)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che gli stanziamenti integrativi della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito «Fondo di garanzia», istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, possono essere utilizzati, limitatamente a quelli non impegnati al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di garanzia;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 20 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2005, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono determinate annualmente le risorse della sezione speciale del Fondo di garanzia, istituita con il citato decreto 15 giugno 2004, che possono essere utilizzate per gli interventi del Fondo di garanzia;

Considerato che al termine dell'anno 2005 lo stanziamento integrativo per detto anno della sezione speciale del Fondo di garanzia risulta non impegnato per la concessione di garanzie e che è pertanto possibile utilizzare dette risorse per gli altri interventi del Fondo di garanzia;

Decretano:

Art. 1.

Per gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere utilizzata la somma di 40 milioni di euro relativa allo stanziamento integrativo dell'anno 2005 della sezione speciale del Fondo di garanzia istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004.

Roma, 6 aprile 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

07A05319

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «IMPELCO - società cooperativa», in Sarzana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «IMPELCO - società cooperativa», con sede in Sarzana (La Spezia), codice fiscale 01066970110 è posta in liquidazione coatta amministrativ ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Bruno Larosa, nato a Simeri Crichi (Catanzaro) il 15 aprile 1959, con studio in La Spezia, via XXIV Maggio n. 121, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05331

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Inter.national Società cooperativa a responsabilità limitata», in Acquaviva delle Fonti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Inter.national Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), codice fiscale 13031040150, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*ter*decies del codice civile e il dott. Mario Carbone, nato a Bari il 25 gennaio 1941, domiciliato in Bitonto (Bari), via P.M. Zecca n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05332

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Teatro della Tosse - Società cooperativa a r.l. ONLUS - in liquidazione», in Genova, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Teatro della Tosse - Società cooperativa a r.l. ONLUS» in liquidazione, con sede in Genova, codice fiscale 00827790106, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Maurizio Zucchini, nato a Genova il 1° febbraio 1965, residente in Genova, via XX Settembre n. 29/4;

dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, residente ad Ivrea (Torino), via Circonvallazione n. 11;

dott. Giacomo Carbonara, nato a Bari il 4 ottobre 1927, residente in Pino Torinese (Torino), rio Vallero n. 7,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05333

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 maggio 2007.

Modifiche al decreto 30 novembre 2006, recante l'ammissione agli interventi agevolati dei progetti di ricerca e formazione afferenti ai laboratori pubblico-privati - Lab. n. 4 «Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di piattaforme e-business abilitanti applicazioni innovative nei settori agro-alimentare, turismo, beni culturali e per lo sviluppo di nuovi prodotti». (Decreto n. 2627 Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti e l'istituzione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, recante le «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Vista la deliberazione CIPE n. 17/2003 che, in particolare al punto 1.1, ha previsto un accantonamento di 900 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, da ripartire con successiva deliberazione, con particolare attenzione, fra l'altro, agli investimenti per lo sviluppo nei campi della ricerca, della società dell'informazione (infrastrutture materiali e immateriali), delle reti a carattere regionale, del risanamento del suolo, nonché per l'introduzione di meccanismi premiali;

Vista, al riguardo, la proposta formulata dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca ai fini della predetta ripartizione, e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 380 del 15 settembre 2003;

Vista la deliberazione CIPE n. 83/2003 che, in particolare il punto 2, nell'assegnare al Ministero dell'istruzione, università e ricerca l'importo complessivo di 300 milioni di euro, destina 240 milioni di euro al potenziamento di centri di ricerca pubblico-privati presenti nel Mezzogiorno, con annesse attività di formazione;

Considerato che, ai sensi della richiamata proposta del MIUR del 15 settembre 2003, il predetto importo dovrà essere destinato alla realizzazione e al potenziamento di n. 12 centri di ricerca pubblico-privati (di seguito «laboratori»);

Visto il decreto ministeriale n. 1367 del 27 ottobre 2004, ed in particolare l'art. 1 e l'art. 3, con i quali è stata disposta, ai fini dell'attuazione degli interventi riferiti ai richiamati laboratori contrassegnati dal n. 1 al n. 11 e per un totale di risorse pari a 212 milioni di euro, l'adozione del decreto ai sensi dell'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Acquisito, ai sensi del punto 4 della predetta deliberazione del CIPE n. 83/2003, il parere positivo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e della finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 602 del 14 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia» (di seguito «bando»);

Viste le complessive risorse, indicate all'art. 4 del bando, destinate al finanziamento di progetti inerenti i predetti laboratori pubblico-privati e ricomprese nelle disponibilità del Fondo FAR per l'anno 2004, pari a 212 milioni di euro;

Considerato che a seguito dell'ammissione al finanziamento dei progetti relativi agli undici laboratori, disposta con decreti direttoriali nn. 2243, 2244, 2245, 2246 e 2247 del 31 ottobre 2006, nn. 2626, 2627, 2628, 2629 e 2630 del 30 novembre 2006 e n. 2927 del 22 dicembre 2006, il totale delle risorse impegnate risulta pari a € 210.086.944,80 a fronte delle sopra citate complessive risorse disponibili pari a 212 milioni di euro;

Tenuto conto, pertanto, che risultano utilizzabili risorse pari a € 1.913.055,20;

Vista la richiesta di rimodulazione dei costi ammessi per le attività di Ricerca presentata, con nota 13 aprile 2007, prot. MUR n. 3766, del 16 aprile 2007, dai soggetti proponenti il progetto decreto ministeriale 23272 dal titolo X-Net.Lab afferente al Laboratorio 4 e ammesso al finanziamento con decreto direttoriale n. 2627 del 30 novembre 2006, che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato ai fini della valutazione;

Acquisito il parere positivo del Comitato espresso nella seduta del 18 aprile 2007 e riportato nel relativo verbale;

Considerata la disponibilità finanziaria sopra richiamata;

Ritenuta la opportunità di procedere alla rettifica del citato decreto direttoriale n. 2627 del 30 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni relative al progetto decreto ministeriale 23272 dal titolo X-Net.Lab afferente al Laboratorio 4 - beneficiari Avio S.p.A, Engineering Ingegneria Informatica e Università degli studi di Lecce (ora Università del Salento) EBMS-ISUFI, contenute nella scheda allegata al decreto direttoriale n. 2627 del 30 novembre 2006, sono sostituite da quelle contenute nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Le maggiori risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto, e pari a € 1.440.000,00, di cui € 725.000,00 nella forma di contributo nella spesa e € 715.000,00 nella forma di credito agevolato, vanno a rideterminare l'ammontare dalle risorse indicate dal decreto direttoriale n. 2627 del 30 novembre 2006 da € 27.689.971,20, di cui € 17.983.788,70 nella forma di contributo nella spesa e € 9.706.182,50 nella forma di credito agevolato a € 29.129.971,20, di cui € 18.708.788,70 nella forma di contributo nella spesa e € 10.421.182,50 nella forma di credito agevolato, e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2004 di cui alle premesse.

Restano ferme tutte le altre disposizioni e modalità del predetto decreto direttoriale n. 2627/Ric. del 30 novembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Generalità del Progetto

- Domanda: DM23272 del 14/05/2005

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Acronimo (X-Net.Lab) "Extended-Net.Lab"

  Inizio Attività: 01/04/2006

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  eXperience Net.Lab
  Progetto di formazione collegato alla proposta progettuale XNET.LAB - "eXtended Net.Lab"

  Inizio Attività: 01/06/2006

  Durata mesi: 36

- Beneficiari

AVIO S.P.A.
RIVALTA DI TORINO - (TO)

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
ROMA - (RM)

UNIVERSITA` DEL SALENTO EBMS-ISUFI
LECCE - (LE)

• Costo Totale	€ 14.397.406,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 10.921.406,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 76.000,00
- di cui attività di Formazione	€ 3.400.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -552.500,00

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eeggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	5.528.066	-	-	-	-	-	5.528.066
Spese generali	3.316.840	-	-	-	-	-	3.316.840
Attrezzature	1.060.000	-	-	-	-	-	1.060.000
Consulenze	886.000	283.000	-	-	400.000	-	1.569.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-552.500	-	-	-	-	-	-552.500
Subtotale	10.238.406	283.000	-	-	400.000	-	10.921.406
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	10.238.406	283.000	-	-	400.000	-	10.921.406

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eeggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	47.500	-	-	-	-	-	47.500
Spese generali	28.500	-	-	-	-	-	28.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	76.000	-	-	-	-	-	76.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	76.000	-	-	-	-	-	76.000

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
Spese trasferta personale	300.000	-	-	-	-	-	300.000
Altre spese correnti	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Strumenti e attrezzature	600.000	-	-	-	-	-	600.000
Costi dei servizi di consulenza	500.000	-	-	-	-	-	500.000
Subtotale	2.500.000	-	-	-	-	-	2.500.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	900.000	-	-	-	-	-	900.000
Totale	3.400.000	-	-	-	-	-	3.400.000

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	4.857.282,70	113.200,00	-	140.000,00	-	5.110.482,70
Credito Agevolato Fino a € (*)	5.081.123,30	169.800,00	-	260.000,00	-	5.510.923,30

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	22.800,00	-	-	-	-	22.800,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	38.000,00	-	-	-	-	38.000,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	3.400.000,00	-	-	-	-	3.400.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	5.133.282,70	3.400.000,00	8.533.282,70
Credito Agevolato fino a €	5.548.923,30	-	5.548.923,30
TOTALE	10.682.206,00	3.400.000,00	

AVIO S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	528.066	-	-	-	-	-	528.066
Spese generali	316.840	-	-	-	-	-	316.840
Attrezzature	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
Consulenze	126.000	283.000	-	-	-	-	409.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-552.500	-	-	-	-	-	-552.500
Subtotale	1.418.406	283.000	-	-	-	-	1.701.406
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.418.406	283.000	-	-	-	-	1.701.406

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

AVIO S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

AVIO S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	638.282,70	113.200,00	-	-	-	751.482,70
Credito Agevolato fino a Euro	780.123,30	169.800,00	-	-	-	949.923,30

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	751.482,70	-	751.482,70
Credito Agevolato fino a €	949.923,30	-	949.923,30
TOTALE	1.701.406,00	-	

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	4.450.000	-	-	-	-	-	4.450.000
Spese generali	2.670.000	-	-	-	-	-	2.670.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	700.000	-	-	-	400.000	-	1.100.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	7.820.000	-	-	-	400.000	-	8.220.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	7.820.000	-	-	-	100.000	-	8.220.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	47.500	-	-	-	-	-	47.500
Spese generali	28.500	-	-	-	-	-	28.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	76.000	-	-	-	-	-	76.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	76.000	-	-	-	-	-	76.000

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	300.000	-	-	-	-	-	300.000
Spese trasferta personale	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Costi dei servizi di consulenza	350.000	-	-	-	-	-	350.000
Subtotale	720.000	-	-	-	-	-	720.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	-	-	-
Totale	720.000	-	-	-	-	-	720.000

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	3.519.000,00	-	-	140.000,00	-	3.659.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	4.301.000,00	-	-	260.000,00	-	4.561.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	22.800,00	-	-	-	-	22.800,00
Credito Agevolato fino a Euro	38.000,00	-	-	-	-	38.000,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	720.000	-	-	-	-	720.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	3.681.800,00	720.000,00	4.401.800,00
Credito Agevolato fino a €	4.599.000,00	-	4.599.000,00
TOTALE	8.280.800,00	720.000,00	

UNIVERSITA` DEL SALENTO EBMS-ISUFI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	550.000	-	-	-	-	-	550.000
Spese generali	330.000	-	-	-	-	-	330.000
Attrezzature	60.000	-	-	-	-	-	60.000
Consulenze	60.000	-	-	-	-	-	60.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	700.000	-	-	-	-	-	700.000
Spese trasferta personale	270.000	-	-	-	-	-	270.000
Altre spese correnti	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Strumenti e attrezzature	560.000	-	-	-	-	-	560.000
Costi dei servizi di consulenza	150.000	-	-	-	-	-	150.000
Subtotale	1.780.000	-	-	-	-	-	1.780.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	900.000	-	-	-	-	-	900.000
Totale	2.680.000	-	-	-	-	-	2.680.000

UNIVERSITA` DEL SALENTO EBMS-ISUFI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

UNIVERSITA` DEL SALENTO EBMS-ISUFI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	700.000,00	-	-	-	-	700.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	2.680.000	-	-	-	-	2.680.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	700.000,00	2.680.000,00	3.380.000,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	700.000,00	2.680.000,00	

07A05310

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate

Dispone:

È accertato, per il giorno 14 maggio 2007, mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 10 maggio 2007, prot. 1103/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 14 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Ancona, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1).

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 25 maggio 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A05328

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate

Dispone:

È accertato, per il giorno 14 maggio 2007, mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 10 maggio 2007, prot. 1108/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 14 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Pesaro, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 25 maggio 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A05329

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate

Dispone:

È accertato, per i giorni 9, 10, 11 maggio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata, a seguito dell'installazione e collaudo di nuove apparecchiature informatiche.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 8 maggio 2007 prot. 1082/U/AG/07 ha segnalato, per le giornate del 9,10,11 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata a seguito dell'installazione e collaudo di nuove apparecchiature informatiche ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Macerata, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1).

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7 comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 30 maggio 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A05327

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico - Ufficio provinciale di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitogli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 853/2007 del 21 maggio 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rovigo, a causa sciopero del personale avvenuta il 21 maggio 2007, per l'intera giornata, con relativa sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'ufficio dell'Automobile Club d'Italia - sede di Rovigo, con nota del 18 maggio 2007, prot. 314/PE/07, ha comunicato la chiusura al pubblico nella giornata del 21 maggio 2007, a causa di un sciopero del personale.

Riferimenti normativi.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 31 maggio 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A05311

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 854 del 21 maggio 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E. T.,

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Treviso a causa sciopero del personale avvenuto il 21 maggio 2007, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Treviso, con nota del 18 maggio 2007, prot. n. 915, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 21 maggio 2007, a causa di sciopero del personale.

Riferimenti normatici.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 31 maggio 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A05312

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente.

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Biella i giorni dal 16 al 18 maggio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella a seguito dell'avvio della reingegnerizzazione delle procedure P.R.A., è stato chiuso al pubblico i giorni dal 16 al 18 maggio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3233/APC/07 (14.4) del 22 maggio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1025/2007 del 28 maggio 2007.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/1 1772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A05305

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni coriferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Mantova, nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero indetto dalle organizzazione sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Mantova ha comunicato, con nota n. 1306 del 21 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 21 maggio 2007, per sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 23 maggio 2007 prot. n. 1181/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05306

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionale degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzonamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Brescia, nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Brescia ha comunicato, con nota UP BS/0003264/07 del 22 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 21 maggio 2007 per sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 23 maggio 2007, prot. n. 1180/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giug1o 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05307

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Bergamo, nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Bergamo ha comunicato, con nota UP BG/0002031/07 del 22 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 21 maggio 2007 per sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 31 maggio 2007 prot. n. 1247/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà. pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05308

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Como, nei giorni 16, 17 e 18 maggio 2007, per la reingegnerizzazione del sistema informatico.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Como ha comunicato, con nota n. UP HCO/10005901/07 del 9 maggio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, nei giorni 16, 17 e 18 maggio 2007, per la reingegnerizzazione del sistema informatico.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 30 maggio 2007 prot. n. 1890/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05309

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Campobasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il periodo 14 maggio 2007, l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale P.R.A. di Campobasso.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale P.R.A. di Campobasso non ha potuto espletare le proprie funzioni nella giornata del 14 maggio 2007 a causa dello svolgimento di un'assemblea sindacale del personale.

La circostanza è stata rappresentata con provvedimento del 15 maggio 2007 prot. n. 1525/07/U inviato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Molise.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592, legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 7 giugno 2007

Il direttore regionale: CARLETTA

07A05336

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 giugno 2007.

Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e approvazione dei nuovi modelli di nota.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto 10 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, concernente il nuovo sistema di elaborazione dei servizi di pubblicità immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del territorio, e l'approvazione dei connessi nuovi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione nonché le relative specifiche tecniche;

Visto il decreto 6 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, recante l'adeguamento all'euro delle specifiche tecniche allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1995 relativamente alle note di iscrizione e alle domande di annotazione nei campi contenenti dati espressi in lire;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche;

Visto il decreto 14 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 2005, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'approvazione del nuovo formato di stampa delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso i servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio;

Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;

Visto il provvedimento interdirigenziale 14 marzo 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale, tra l'altro, sono state modificate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica degli atti approvate con il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006;

Considerata la necessità di modificare il sistema di elaborazione dei servizi di pubblicità immobiliare presso gli uffici del territorio, in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

Considerata inoltre l'opportunità di modificare i modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione;

Decreta:

Art. 1.

Automazione dei servizi di pubblicità immobiliare

1. La nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare negli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio è realizzata mediante un sistema informatico centralizzato, installato presso il Centro di elaborazione dell'anagrafe tributaria, organizzato in base alla competenza territoriale di ciascun servizio di pubblicità immobiliare ovvero circoscrizione o sezione staccata.

2. L'automazione di cui al comma precedente è attivata, per ciascun ufficio, a decorrere dalla data stabilita con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2.

Approvazione dei modelli di nota

1. Sono approvati i nuovi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e domanda di annotazione, secondo le specifiche di cui all'allegato *A* al presente decreto.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, i nuovi modelli sono utilizzati a decorrere dalla data stabilita per ciascun ufficio con il decreto di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

Redazione delle note

1. Le note su supporto informatico o trasmesse per via telematica sono redatte in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato *A* al provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, come modificate dal provvedimento interdirigenziale 14 marzo 2007.

2. Fino alla data stabilita con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, le note su supporto informatico possono essere redatte anche in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato *A* al decreto 10 marzo 1995, come modificate dal decreto 6 dicembre 2001.

Art. 4.

Conservazione delle note

1. Ai fini della conservazione delle note nei registri particolari di cui all'art. 2679 c.c., delle ispezioni, delle certificazioni ipotecarie e per i dovuti controlli stabiliti dalla legge, gli uffici nei quali è attivata la nuova automazione procedono con le proprie apparecchiature alla stampa delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione secondo le specifiche di cui all'allegato *A* del presente decreto.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 giugno 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

ALLEGATO A

È riportato di seguito il contenuto dei modelli delle note di trascrizione, iscrizione e delle domande di annotazione.

Vengono stampati su ciascun tipo di nota solo i campi compilati.

NOTA DI TRASCRIZIONE

Intestazione

Vengono riportati l'esatta denominazione dell'Ufficio ed il Tipo di nota.
Sono riportati inoltre la data della richiesta, il numero di presentazione, il numero di Registro generale ed il numero di Registro particolare.

Sezione riservata all'Ufficio

Vengono riportati i dati relativi alla liquidazione ed al certificato di eseguita formalità ovvero la motivazione del rifiuto.

Sezione A – Generalità

Dati relativi al titolo

- Descrizione del titolo
- Data del titolo
- Numero di repertorio del titolo
- Categoria soggetto rogante: Notaio/Pubblico ufficiale/Autorità emittente
- Cognome e nome (o denominazione) del soggetto rogante
- Codice fiscale del soggetto rogante
- Sede e provincia del soggetto rogante
- Segnalazione di titolo presentato in originale

Dati relativi alla convenzione

- Specie dell'atto
- Codice atto e descrizione dell'atto
- Richiesta di voltura catastale automatica
- Richiesta di differimento della voltura catastale automatica
- Data di differimento della voltura catastale automatica
- Presenza di condizione
- Presenza di termini di efficacia dell'atto

Per gli atti mortis causa sono presenti anche i seguenti dati

- Data di morte
- Presenza di successione testamentaria
- Presenza di rinunzia o morte di un chiamato

Altri dati

- Tipo nota della formalità di riferimento
- Numero di registro particolare della formalità di riferimento
- Data di presentazione della formalità di riferimento
- Presenza, nella sezione D, di parti libere relative alle sezioni A, B o C

- Tipo Richiedente
- Cognome e nome (o denominazione) del richiedente
- Codice fiscale del richiedente
- Indirizzo del richiedente

Dati riepilogativi

- Numero di Unità negoziali
- Numero di Soggetti a favore
- Numero di Soggetti contro

Sezione B – Immobili

Vengono, riportate in ordine progressivo, le Unità negoziali ed i singoli immobili che le compongono.
Per ciascun immobile sono presenti i seguenti dati:

- Progressivo unità negoziale
- Progressivo immobile
- Comune amministrativo *(codice e denominazione, provincia)*
- Comune catastale *(codice e denominazione, provincia)*
- Tipo di Catasto
- Identificativo catastale definitivo *(Sezione urbana, Foglio, Particella, Subalterno)* ovvero identificativo catastale provvisorio *(Protocollo/Scheda/Variazione, numero ed anno)*
- Fondo dominante/servente
- Natura *(codice e descrizione)*
- Consistenza catastale dell'immobile
- Indirizzo e Numero civico
- Scala, Interno, Piano, Edificio, Lotto
- Superficie utile dell'immobile

Sono riportate di seguito a ciascun immobile le identificazioni dello stesso nella formalità immediatamente precedente, ove diverse da quella attuale.
Per ciascuna identificazione precedente sono presenti i seguenti dati:

- Comune catastale *(codice e denominazione, provincia)*
- Tipo di Catasto
- Identificativo catastale definitivo *(Sezione urbana, Foglio, Particella, Subalterno)* ovvero identificativo catastale provvisorio *(Protocollo/Scheda/Variazione, numero ed anno)*

Sezione C – Soggetti

Vengono riportati, in ordine progressivo per ciascun tipo di soggetto, i soggetti a favore ed i soggetti contro presenti nella formalità.
Per ciascun soggetto sono presenti i dati identificativi con i rispettivi diritti reali relativi agli immobili di cui alla Sezione B dagli stessi referenziati.

- Progressivo soggetto
- Qualità del soggetto
- Dati anagrafici *(cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, sesso ovvero denominazione e sede legale)*
- Codice fiscale
- Riferimento all'unità negoziale
- Diritto reale *(codice e descrizione)*
- Quota
- Regime dei coniugi e Progressivo del soggetto di riferimento

Sezione D – Ulteriori informazioni

In questa sezione vengono riportate eventuali altre informazioni, non codificabili nelle precedenti sezioni, ritenute ugualmente necessarie per una compiuta pubblicità immobiliare nonché le informazioni previste ai fini dell'esecuzione della voltura catastale automatica.

NOTA DI ISCRIZIONE

Intestazione

Vengono riportati l'esatta denominazione dell'Ufficio ed il Tipo di nota.
Sono riportati inoltre la data della richiesta, il numero di presentazione, il numero di Registro generale ed il numero di Registro particolare.

Sezione riservata all'Ufficio

Vengono riportati i dati relativi alla liquidazione ed al certificato di eseguita formalità ovvero la motivazione del rifiuto.

Sezione A – Generalità

Dati relativi al titolo

- Descrizione del titolo
- Data del titolo
- Numero di repertorio del titolo
- Categoria soggetto rogante: Notaio/Pubblico ufficiale/Autorità emittente
- Cognome e nome (o denominazione) del soggetto rogante
- Codice fiscale del soggetto rogante
- Sede e provincia del soggetto rogante
- Segnalazione di titolo presentato in originale

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio

- Specie dell'ipoteca o del privilegio
- Derivante da (*codice atto e descrizione*)
- Capitale
- Tasso interesse annuo
- Tasso interesse semestrale
- Importo interessi
- Spese
- Totale somma garantita
- Presenza di importi variabili
- Presenza di importi in valuta estera
- Somma iscritta da aumentare automaticamente
- Presenza di condizione risolutiva
- Tempo di esigibilità
- Termine dell'ipoteca
- Segnalazione di stipulazione con unico contratto
- Presenza di elenco macchinari e pertinenze
- Numero titoli di credito garantiti

Altri dati

- Tipo nota della formalità di riferimento
- Numero di registro particolare della formalità di riferimento
- Data di presentazione della formalità di riferimento
- Presenza, nella sezione D, di parti libere relative alle sezioni A, B o C
- Tipo Richiedente
- Cognome e nome (o denominazione) del richiedente
- Codice fiscale del richiedente
- Indirizzo del richiedente

Dati riepilogativi

- Numero di Unità negoziali
- Numero di Soggetti a favore
- Numero di Soggetti contro

Sezione B – Immobili

Vengono, riportate in ordine progressivo, le Unità negoziali ed i singoli immobili che le compongono.
Per ciascun immobile sono presenti i seguenti dati:

- Progressivo unità negoziale
- Progressivo immobile
- Comune amministrativo *(codice e denominazione, provincia)*
- Comune catastale *(codice e denominazione, provincia)*
- Tipo di Catasto
- Identificativo catastale definitivo *(Sezione urbana, Foglio, Particella, Subalterno)* ovvero identificativo catastale provvisorio *(Protocollo/Scheda/Variazione, numero ed anno)*
- Natura catastale *(codice e descrizione)*
- Consistenza catastale dell'immobile
- Indirizzo e Numero civico
- Scala, Interno, Piano, Edificio, Lotto

Sono riportate di seguito a ciascun immobile le identificazioni dello stesso nella formalità immediatamente precedente, ove diverse da quella attuale.
Per ciascuna identificazione precedente sono presenti i seguenti dati:

- Comune catastale *(codice e denominazione, provincia)*
- Tipo di Catasto
- Identificativo catastale definitivo *(Sezione urbana, Foglio, Particella, Subalterno)* ovvero identificativo catastale provvisorio *(Protocollo/Scheda/Variazione, numero ed anno)*

Sezione C – Soggetti

Vengono riportati, in ordine progressivo per ciascun tipo soggetto, i soggetti a favore, i soggetti contro ed i soggetti debitori non datori di ipoteca presenti nella formalità.
Per ciascun soggetto a favore sono presenti i seguenti dati:

- Progressivo soggetto
- Qualità del soggetto
- Dati anagrafici *(cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, sesso ovvero denominazione e sede legale)*
- Codice fiscale

- Domicilio ipotecario eletto
- Riferimento all'unità negoziale
- Diritto reale *(codice e descrizione)*
- Quota

Per ciascun soggetto contro sono presenti i seguenti dati:

- Progressivo soggetto
- Qualità del soggetto
- Dati anagrafici *(cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, sesso ovvero denominazione e sede legale)*
- Codice fiscale
- Riferimento all'unità negoziale
- Diritto reale *(codice e descrizione)*
- Quota
- Soggetto terzo datore di ipoteca

Per ciascun soggetto debitore non datore di ipoteca sono presenti i seguenti dati:

- Progressivo soggetto
- Dati anagrafici *(cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, sesso ovvero denominazione e sede legale)*
- Codice fiscale

Sezione D – Ulteriori informazioni

In questa sezione vengono riportati la descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati ovvero altri aspetti che si ritiene utile pubblicare.

DOMANDA DI ANNOTAZIONE

Intestazione

Vengono riportati l'esatta denominazione dell'Ufficio ed il Tipo di nota.
Sono riportati inoltre la data della richiesta, il numero di presentazione, il numero di Registro generale ed il numero di Registro particolare.

Sezione riservata all'Ufficio

Vengono riportati i dati relativi alla liquidazione ed al certificato di eseguita formalità ovvero la motivazione del rifiuto.

Sezione A – Generalità

Dati relativi al titolo

- Descrizione del titolo
- Data del titolo
- Numero di repertorio del titolo
- Categoria soggetto rogante: Notaio/Pubblico ufficiale/Autorità emittente
- Cognome e nome (o denominazione) del soggetto rogante
- Codice fiscale del soggetto rogante
- Sede e provincia del soggetto rogante
- Segnalazione di titolo presentato in originale

Dati relativi all'annotazione

- Tipo di annotazione
- Codice atto e descrizione
- Richiesta di voltura catastale dell'atto originario
- Riduzione somma dovuta da € a €
- Riduzione somma dell'ipoteca da € a €
- Valore degli immobili liberati

Altri dati

- Tipo nota della formalità di riferimento
- Numero di registro particolare della formalità di riferimento
- Data di presentazione della formalità di riferimento
- Tipo Richiedente
- Denominazione del richiedente
- Codice fiscale del richiedente
- Indirizzo del richiedente

Dati riepilogativi

- Numero di Unità negoziali
- Numero di Soggetti a favore
- Numero di Soggetti contro

Sezione B – Immobili

Vengono, riportate in ordine progressivo, le Unità negoziali ed i singoli immobili che le compongono.
Per ciascun immobile sono presenti i seguenti dati:

- Progressivo unità negoziale
- Progressivo immobile
- Progressivo immobile graffato
- Comune amministrativo *(codice e denominazione, provincia)*
- Comune catastale *(codice e denominazione, provincia)*
- Tipo di Catasto
- Identificativo catastale definitivo *(Sezione urbana, Foglio, Particella, Subalterno)* ovvero identificativo catastale provvisorio *(Protocollo/Scheda/Variazione, numero ed anno)*
- Natura catastale *(codice e descrizione)*
- Consistenza catastale dell'immobile
- Indirizzo e Numero civico
- Scala, Interno, Piano, Edificio, Lotto
- Capitale
- Ipoteca

Sezione C – Soggetti

Vengono riportati, in ordine progressivo per ciascun tipo soggetto, i soggetti a favore (come nella formalità originaria), i soggetti contro (come nella formalità originaria) ed i soggetti a favore dei quali esplica i suoi effetti l'annotazione.

Per ciascun soggetto a favore e contro sono presenti i seguenti dati:

- Progressivo soggetto
- Dati anagrafici *(cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, sesso ovvero denominazione e sede legale)*
- Codice fiscale

Per ciascun soggetto a favore del quale esplica i suoi effetti l'annotazione sono presenti i seguenti dati:

- Progressivo soggetto
- Dati anagrafici *(cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, sesso ovvero denominazione e sede legale)*
- Codice fiscale
- Domicilio ipotecario eletto

Sezione D – Ulteriori informazioni

In questa sezione vengono riportate eventuali altre informazioni, non codificabili nelle precedenti sezioni, ritenute ugualmente necessarie per una compiuta pubblicità immobiliare nonché le informazioni previste ai fini dell'esecuzione della voltura catastale automatica.

07A05519

DECRETO 15 giugno 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Bologna

1. A decorrere dal 20 giugno 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Bologna, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 12 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 giugno 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A05520

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Alessandria prot. n. 7602 datata 17 maggio 2007, con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento della Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dell'allagamento degli edifici posti al piano superiore della sede dell'ufficio nei giorni 12 maggio 2007 e 14 maggio 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 18 maggio 2007, prot. n. 971/07;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: dalle ore 8,45 del giorno 12 maggio 2007 alle ore 10 del giorno 14 maggio 2007.

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

L'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000.

L'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La presente determina verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: ORSINI

07A05337

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 5 giugno 2007, n. **14/0006105.**

Assunzioni di lavoratori socialmente utili (LSU), di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, presso i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - articolo 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

1. *Premessa.*

L'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che «in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite

di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo».

Il testo della presente circolare è stato condiviso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - UPPA e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGOP.

2. *Destinatari - Condizioni per procedere alle assunzioni.*

Destinatari della norma in oggetto sono i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni di LSU che svolgono le relative attività con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, individuati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, già impegnati in attività socialmente utili presso i comuni medesimi.

Dette assunzioni dovranno avvenire nel corso dell'anno 2007 e nel limite massimo complessivo di n. 2.450 unità.

Per le assunzioni in questione è previsto l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000 – pari ad € 9.296,22 annui, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva — per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato (art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, richiamato dal comma 6 del medesimo art. 7).

Premesso che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non risultano soggetti al patto di stabilità interno, si rappresenta che ai medesimi, per le assunzioni di cui alla presente circolare, si applica esclusivamente il limite di cui all'art. 1, comma 562, 1° periodo, della legge n. 296/2006. Detta norma dispone che «per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004».

Per quanto riguarda l'armonizzazione di tale disposizione con la previsione dell'incentivo per ogni LSU assunto ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge n. 296/2006, si chiarisce che la spesa annua per ogni soggetto assunto andrà calcolata detraendo l'ammontare dell'incentivo sopradetto, pari ad € 9.296,22. Invero, la quota di spesa non coperta dall'incentivo a carico del Fondo per l'occupazione incide sulla spesa complessiva di personale ai fini del rispetto, da parte dei comuni, della disposizione di cui all'art. 1, comma 562, 1° periodo della legge n. 296/2006.

Attesa l'evidente finalità della norma in oggetto — intesa a fronteggiare l'emergenza occupazionale anche mediante l'attribuzione di un incentivo a carico del Fondo per l'occupazione per la stabilizzazione degli LSU — per le assunzioni di cui alla presente circolare, si prescinde dalle cessazioni intervenute nell'anno 2006, vincolo previsto dal medesimo art. 1, comma 562, 2° periodo, della legge n. 296/2006.

L'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, in esame richiede, altresì, che i comuni che intendano procedere ad assunzioni di LSU presentino vuoti nelle relative dotazioni organiche del personale. Le assunzioni di LSU, per effetto del medesimo comma 1156, lettera *f)*, possono avvenire «relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 81», ovverosia nelle categorie A, B1 e B2, rispetto alle quali non è richiesto alcun titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. Conseguentemente, i comuni per assumere LSU dovranno presentare vuoti in organico nelle corrispondenti categorie.

Pertanto, i requisiti richiesti ai comuni per l'accesso alle assunzioni previste dalla norma in esame sono i seguenti:

1) popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

2) vuoti nelle dotazioni organiche relativamente alle categorie A, B1 e B2;

3) ascrivibilità degli LSU da assumere alla categoria individuata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000.

3. *Modalità per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000.*

I comuni che, presentando i requisiti indicati nel precedente paragrafo 2, intendano procedere ad assunzioni di LSU dovranno presentare apposita domanda, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante raccomandata a.r., al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Divisione III - via Fornovo n. 8 - 00192 Roma, che procederà alla relativa istruttoria, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.

La domanda, sottoscritta dal sindaco, dovrà contenere necessariamente, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi, conformemente allo schema allegato alla presente circolare:

a) apposita dichiarazione attestante che il comune ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, predisposto dal Ministero dell'interno con l'ISTAT;

b) numero di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che il comune intende assumere nelle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987 (categorie A, B1 e B2) entro il 31 dicembre 2007, con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato;

c) apposita dichiarazione attestante che il comune presenta vacanze di posti nelle dotazioni organiche relativamente alle categorie A, B1 e B2, corrispondenti a quelli per le quali si intende procedere alle assunzioni di LSU;

d) apposita dichiarazione che i soggetti da assumere rientrano, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare, nel bacino LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e che le assunzioni da effettuare sono a tempo pieno o parziale ed indeterminato;

e) apposita dichiarazione che le previste assunzioni di LSU sono conformi ai limiti imposti dall'art. 1, comma 562, 1° periodo, della legge n. 296/2006, nei termini indicati nel precedente paragrafo 2;

f) conto di Tesoreria istituito presso la Tesoreria centrale.

Le domande dei comuni dovranno essere corredate dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997, nonché dalle necessarie delibere comunali recanti la determinazione di assumere LSU – secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge n. 296/2006, così come specificate nella presente circolare – subordinatamente al riconoscimento dell'incentivo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le domande dovranno essere, altresì, corredate della determina relativa alla dotazione organica vigente.

I comuni, nel rispetto del requisito delle vacanze in organico, dovranno procedere alle richieste di contributo, e successivamente alla stabilizzazione degli interessati, rispettando l'ordine di anzianità nelle attività socialmente utili.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione predisporrà apposita graduatoria in relazione alle domande presentate dai comuni.

Al fine di agevolare lo svuotamento dei bacini regionali di LSU con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, incentivando la definizione dei processi di stabilizzazione degli LSU, si farà riferimento all'ambito regionale di appartenenza dei comuni richiedenti, nonché alla percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale.

Pertanto, le n. 2.450 unità di assunzioni disponibili saranno ripartite secondo i seguenti criteri:

1) il 60% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni che appartengono alle regioni, ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, nelle quali la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, sia superiore al 50%. Nell'assegnazione dei posti per regione, si seguirà l'ordine decrescente della predetta percentuale.

Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che presentino i requisiti di cui al successivo punto 2);

2) il 30% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni appartenenti alle regioni ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, nelle quali la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, sia inferiore al 50%. Nell'assegnazione dei posti per regione, si seguirà l'ordine decrescente della predetta percentuale.

Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che presentino i requisiti di cui al successivo punto 3);

3) il restante 10% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni appartenenti alle regioni non ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, seguendo l'ordine decrescente di percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale.

Nel caso di domande per un numero di assunzioni superiore alla quota assegnata a ciascuno dei tre bacini individuati ai precedenti numeri 1), 2) e 3), i contributi verranno assegnati sulla base della maggiore anzianità anagrafica dei lavoratori socialmente utili da assumere, ferma restando l'assegnazione di almeno una unità a ciascun comune richiedente.

Al fine di individuare – per gli effetti di cui alle precedenti lettere 1), 2) e 3) – la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, si fa riferimento alle risultanze del monitoraggio degli LSU con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, che Italia Lavoro S.p.a. ha avviato per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a decorrere dall'anno 2002.

Entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione provvederà a formare la graduatoria delle assunzioni autorizzate e ammesse al finanziamento mediante incentivo. La graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria, i comuni procederanno alle assunzioni ammesse al finanziamento. Entro i successivi trenta giorni, i comuni medesimi dovranno trasmettere la documentazione relativa alle assunzioni (contratti di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato), al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione - Divisione III. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.

La mancata presentazione della documentazione nei termini sopraindicati comporta decadenza dalla presente procedura.

A seguito della presentazione della documentazione relativa alle avvenute assunzioni e delle conseguenti cancellazioni dagli elenchi delle attività socialmente utili, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione provvederà all'erogazione dell'incentivo previsto per l'anno 2007.

Per gli anni successivi, il Ministero provvederà all'erogazione dell'incentivo previa presentazione di apposita domanda dei comuni interessati, corredata da specifica dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione dell'art. 1, comma 1156, lettera *f)*, della legge n. 296/2006 e della presente circolare, risultino ancora nelle piante organiche dei comuni medesimi.

La domanda dovrà essere inviata entro il 30 settembre di ciascun anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, via Fornovo, 8 - Roma. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.

4. *Incompatibilità tra l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000, con altri benefici a carico del fondo per l'occupazione.*

Si sottolinea che l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000 dispone espressamente che la corresponsione del contributo in esame comporta la decadenza da ulteriori benefici previsti dal medesimo decreto legislativo a carico del Fondo per l'occupazione. Pertanto, è esclusa la corresponsione di ulteriori benefici previsti dal decreto legislativo n. 81/2000 e posti a carico del Fondo per l'occupazione. Resta, comunque, ferma la possibilità per i comuni in oggetto di beneficiare di eventuali altri incentivi previsti dalla vigente normativa, purché non a carico del Fondo per l'occupazione.

Roma, 5 giugno 2007

Il direttore generale degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione
MANCINI

ALLEGATO

Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) – art. 1, comma 1156, lettera f)

Richiesta contributo per assunzione di lavoratori socialmente utili di cui all'art.2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Ammortizzatori sociali
e incentivi all'occupazione
Divisione III
Via Fornovo, 8
00192 – Roma

Prot. n° _________ del _____________

Il sottoscritto _______________________(*cognome e nome*)___________________________

Sindaco del comune di____Prov._____________

Indirizzo____

Telefono _____________________________________Fax_________________________________

Codice Fiscale del comune ____

e-mail ____

conto di Tesoreria istituito presso la Tesoreria centrale ___________________________________

CHIEDE

di essere ammesso al contributo di cui all'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296/2006 e alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n° del
per n.° (*indicare il numero di assunzioni previste in delibera*) ___________ assunzioni di lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000

Nome e Cognome	**Data di nascita**	**Inquadramento** *(categorie A, B1, B2)*	**Tipologia contrattuale** (*indeterminato: tempo pieno /parziale*

A tal fine il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale dell'ente, dichiara che :

- il comune di ____________________________ Prov. ______________ ha una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, predisposto dal Ministero dell'Interno con l'ISTAT;
- i soggetti da assumere, alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della circolare ministeriale n. del , rientrano nel bacino Lsu di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000;
- le previste assunzioni sono a tempo indeterminato (pieno o parziale);
- le previste assunzioni sono conformi ai limiti imposti dall'art. 1, comma 562, 1° periodo, della legge 296/2006, così come indicato al paragrafo 2 della circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del
- la dotazione organica del comune presenta vacanze di posti nelle categorie corrispondenti a quelle per le quali si procederà alle assunzioni di lavoratori socialmente utili (A, B1 o B2);
- il sottoscritto si impegna a non procedere ad assunzioni di cui alla presente domanda nell'ipotesi di mancato riconoscimento del contributo – da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – di cui alla circolare del ;

Luogo e data

Per l'Ente
Il Sindaco
(*timbro e firma*)

Allegati:
- Atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997;
- Delibera comunale di programmazione delle assunzioni dei lavoratori socialmente utili;
- Determina relativa alla dotazione organica vigente;
- Copia del documento di identità del rappresentante legale dell'ente

07A05334

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 giugno 2007

Dollaro USA	1,3532
Yen	164,42
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,399
Corona danese	7,4479
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67830
Fiorino ungherese	250,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8126
Nuovo leu romeno	3,2580
Corona svedese	9,3250
Corona slovacca	34,034
Franco svizzero	1,6483
Corona islandese	85,56
Corona norvegese	8,0840
Kuna croata	7,3410
Rublo russo	34,9430
Nuova lira turca	1,7780
Dollaro australiano	1,6122
Dollaro canadese	1,4305
Yuan cinese	10,3401
Dollaro di Hong Kong	10,5654
Rupia indonesiana	11901,39
Won sudcoreano	1254,42
Ringgit malese	4,6090
Dollaro neozelandese	1,7956
Peso filippino	61,922
Dollaro di Singapore	2,0684
Baht tailandese	44,529
Rand sudafricano	9,6777

Cambi del giorno 7 giugno 2007

Dollaro USA	1,3470
Yen	163,43
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5833
Corona ceca	28,412
Corona danese	7,4466
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67900
Fiorino ungherese	253,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8355
Nuovo leu romeno	3,2679
Corona svedese	9,3205
Corona slovacca	34,268
Franco svizzero	1,6477
Corona islandese	84,64
Corona norvegese	8,0820
Kuna croata	7,3534
Rublo russo	34,8460
Nuova lira turca	1,7883
Dollaro australiano	1,5926
Dollaro canadese	1,4267
Yuan cinese	10,3028
Dollaro di Hong Kong	10,5256
Rupia indonesiana	11954,63
Won sudcoreano	1248,33
Ringgit malese	4,6135
Dollaro neozelandese	1,7842
Peso filippino	61,969
Dollaro di Singapore	2,0669
Baht tailandese	43,977
Rand sudafricano	9,6950

Cambi del giorno 8 giugno 2007

Dollaro USA	1,3349
Yen	162,40
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5835
Corona ceca	28,420
Corona danese	7,4457
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67885
Fiorino ungherese	254,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8468
Nuovo leu romeno	3,2841
Corona svedese	9,3425
Corona slovacca	34,398
Franco svizzero	1,6475
Corona islandese	85,88
Corona norvegese	8,1005
Kuna croata	7,3480
Rublo russo	34,6970
Nuova lira turca	1,8022
Dollaro australiano	1,5870
Dollaro canadese	1,4261
Yuan cinese	10,2187
Dollaro di Hong Kong	10,4327

Rupia indonesiana	12154,26
Won sudcoreano	1242,86
Ringgit malese	4,6261
Dollaro neozelandese	1,7756
Peso filippino	62,126
Dollaro di Singapore	2,0599
Baht tailandese	43,527
Rand sudafricano	9,7505

Cambi del giorno 11 giugno 2007

Dollaro USA	1,3355
Yen	162,55
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5835
Corona ceca	28,442
Corona danese	7,4457
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67840
Fiorino ungherese	253,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8330
Nuovo leu romeno	3,2676
Corona svedese	9,3367
Corona slovacca	34,277
Franco svizzero	1,6534
Corona islandese	85,15
Corona norvegese	8,1195
Kuna croata	7,3399
Rublo russo	34,7070
Nuova lira turca	1,7893
Dollaro australiano	1,5849
Dollaro canadese	1,4186
Yuan cinese	10,2342
Dollaro di Hong Kong	10,4352
Rupia indonesiana	12119,66
Won sudcoreano	1245,49
Ringgit malese	4,6322
Dollaro neozelandese	1,7810
Peso filippino	62,101
Dollaro di Singapore	2,0615
Baht tailandese	43,200
Rand sudafricano	9,7020

Cambi del giorno 12 giugno 2007

Dollaro USA	1,3345
Yen	162,56
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5835
Corona ceca	28,462
Corona danese	7,4481
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67600
Fiorino ungherese	252,94
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8282
Nuovo leu romeno	3,2604
Corona svedese	9,3923
Corona slovacca	34,277
Franco svizzero	1,6556
Corona islandese	84,72
Corona norvegese	8,1115
Kuna croata	7,3305
Rublo russo	34,6920
Nuova lira turca	1,7816
Dollaro australiano	1,5845
Dollaro canadese	1,4175
Yuan cinese	10,2004
Dollaro di Hong Kong	10,4304
Rupia indonesiana	11983,81
Won sudcoreano	1240,48
Ringgit malese	4,5960
Dollaro neozelandese	1,7753
Peso filippino	61,614
Dollaro di Singapore	2,0532
Baht tailandese	43,471
Rand sudafricano	9,6158

Cambi del giorno 13 giugno 2007

Dollaro USA	1,3287
Yen	162,52
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5835
Corona ceca	28,511
Corona danese	7,4474
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67450
Fiorino ungherese	254,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8360
Nuovo leu romeno	3,2617
Corona svedese	9,4157
Corona slovacca	34,330
Franco svizzero	1,6532
Corona islandese	84,49
Corona norvegese	8,1010
Kuna croata	7,3405
Rublo russo	34,6320
Nuova lira turca	1,7853
Dollaro australiano	1,5829
Dollaro canadese	1,4230
Yuan cinese	10,1460
Dollaro di Hong Kong	10,3829
Rupia indonesiana	12068,58
Won sudcoreano	1237,62
Ringgit malese	4,6166
Dollaro neozelandese	1,7724
Peso filippino	62,050
Dollaro di Singapore	2,0510
Baht tailandese	43,269
Rand sudafricano	9,6607

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 07A05486 a 07A05491

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetmedin».

Provvedimento n. 85 del 15 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario VETMEDIN nelle confezioni:

flacone da 50 compresse appetibili da 125 mg - A.I.C. n. 102409048;

flacone da 50 compresse appetibili da 2,5 mg - A.I.C. n. 102409051;

flacone da 50 compresse appetibili da 5 mg - A.I.C. n. 102409063.

Variazione tipo I: modifica denominazione del produttore del prodotto finito.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 0042121048.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifica denominazione del produttore del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente la modifica della denominazione del sito produttivo del prodotto finito già autorizzato da Tropon GmbH in Meda Manufacturing GmbH, rimanendo invariato il sito produttivo.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A05323

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «P. G. 600».

Provvedimento n. 86 del 17 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario P. G. 600 liofilizzato + solvente, nelle confezioni:

scatola da 5 flaconi x 1 dose - A.I.C. n. 101868026;

scatola da 1 flacone x 5 dosi - A.I.C. n. 101868038;

scatola da 5 flaconi x 5 dosi - A.I.C. n. 101868040.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - Via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II ridotta: aggiunta di un sito di produzione per tutte le operazioni produttive compreso l'imballaggio primario e secondario compreso il rilascio dei lotti del solvente per la ricostituzione del liofilizzato.

È autorizzata la variazione tipo II ridotta della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la produzione del solvente (tutte le fasi di fabbricazione compreso il controllo e rilascio lotti) per la ricostituzione del liofilizzato anche presso il sito produttivo della società Intervet International GmbH-Feldstrasse 1a, D 85716 - Unterschleissheim (Germania) oltre che nel sito attualmente autorizzato Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05322

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dolorex».

Provvedimento n. 103 del 29 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario DOLOREX nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101929014;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101929026.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito compreso il rilascio lotti (prodotto sterile).

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Intervet International GmbH - 85716 Unterschleissheim (Germania) per tutte le operazioni produttive compreso il controllo e rilascio lotti, in aggiunta all'officina attualmente autorizzata (Intervet International B.V. - Boxmeer - Olanda).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 104 del 29 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario DOLOREX nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101929014;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101929026.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito:

1) come confezionato per la vendita;

2) dopo la prima apertura.

È autorizzata la variazione tipo I concernente l'estensione del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario, come confezionata per la vendita, da 3 anni, come attualmente autorizzata, a 5 anni.

È stata inoltre autorizzata la validità dopo la prima apertura del confezionamento primario, pari a 28 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05321-07A05320

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Rettifica di errori materiali riscontrati nell'allegato *A)* al Piano assicurativo agricolo 2007

Dalla lettura del Piano assicurativo agricolo 2007, approvato con decreto 27 dicembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2007, sono stati riscontrati degli errori nell'allegato *A)*.

Si informa che il documento allegato *A)* integrale, nel testo approvato con il richiamato decreto 27 dicembre 2006, è consultabile nel sito internet di questo Ministero: www.politicheagricole.gov.it

07A05405

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso di selezione per progetti multinazionali di ricerca nel settore ambientale

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di partner del progetto Europeo SKEP finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Sesto Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, invita a presentare progetti di natura multinazionale sulle seguenti tematiche:

panoramica sugli approcci alla contabilità ambientale, associata al consumo di beni e servizi di importazione;

valutazione dell'interazione tra le normative ambientali ed i meccanismi di mercato con riguardo all'industria dell'edilizia e delle costruzioni.

Le risorse nazionali, messe a disposizione per la realizzazione dei progetti selezionati, ammontano a complessivi euro 50.000.

I soggetti beneficiari sono università, statali e non statali, legalmente riconosciute ed istituite nel territorio dello Stato; enti pubblici di ricerca; enti privati che, per prioritarie e finalità statutarie svolgano, senza fini di lucro, attività di ricerca.

Le proposte progettuali dovranno essere inviate entro il 14 settembre 2007 secondo le modalità indicate nelle linee guida del proponente. Ulteriori informazioni e i modelli per la presentazione delle proposte sono disponibili sul sito www.minambiente.it e nel sito www.skep-era.net

07A05422

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «International School of Sotogrande» - Spagna.

Con decreto dirigenziale 6 giugno 2007 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica:

«International School of Sotogrande» - Spagna.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

07A05304

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 490 del 24 maggio 2007, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Smoflipid».

L'estratto della determinazione n. 490 del 24 maggio 2007 relativa alla specialità medicinale per uso umano Smoflipid, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2007 deve intendersi sostituito dal seguente:

Medicinale: SMOFLIPID.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.A., via Camagre n. 41 - Isola della Scala (Verona).

Confezioni:

200 mg/ml emulsione per infusione 1 flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037135011/M (in base 10) 13F8P3 (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 1 flacone di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 037135023/M (in base 10) 13F8PH (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 1 flacone di vetro da 500 ml - A.I.C. n. 037135035/M (in base 10) 13F8PV (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 10 flaconi di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037135047/M (in base 10) 13F8Q7 (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 10 flaconi di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 037135050/M (in base 10) 13F8QB (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 10 flaconi di vetro da 500 ml - A.I.C. n. 037135062/M (in base 10) 13F8QQ (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Composizione: 1000 ml di emulsione per infusione contengono:

principio attivo: olio di semi di soia purificato 60,0 g, trigliceridi a media catena 60,0 g, olio di oliva purificato 50,0 g, olio di pesce arricchito in acidi omega-3 30,0 g;

energia totale 8,4 MJ/l (=2000 kcal/l);

pH circa 8;

osmolalità circa 380 mosm/kg.

eccipienti: glicerolo, lecitina d'uovo, (±) - α tocoferolo, Acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrossido per l'aggiustamento del pH, sodio oleato.

Produzione: Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, A-8055 Graz, Austria;

Indicazioni Terapeutiche: apporto lipidico, inclusi acidi grassi essenziali e acidi grassi omega-3 a pazienti adulti, come parte di un regime di nutrizione parenterale, quando la nutrizione orale o entrale è impossibile, insufficiente o controindicata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

200 mg/ml emulsione per infusione 1 flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037135011/M (in base 10) 13F8P3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

200 mg/ml emulsione per infusione 1 flacone di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 037135023/M (in base 10) 13F8PH (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

200 mg/ml emulsione per infusione 1 flacone di vetro da 500 ml - A.I.C. n. 037135035/M (in base 10) 13F8PV (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

200 mg/ml emulsione per infusione 10 flaconi di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037135047/M (in base 10) 13F8Q7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

200 mg/ml emulsione per infusione 10 flaconi di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 037135050/M (in base 10) 13F8QB (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

200 mg/ml emulsione per infusione 10 flaconi di vetro da 500 ml - A.I.C. n. 037135062/M (in base 10) 13F8QQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero, o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle Regioni e delle Province Autonome.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05330

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-139) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.